



COMUNE DI MELPIGNANO

provincia di Lecce



Regolamento comunale di implementazione del compostaggio domestico



Sommario

Articolo 1 – Principi e finalità del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Definizione di compostaggio domestico.....	3
Articolo 3 – Rifiuti compostabili.....	3
Articolo 4 – Modalità di implementazione dell’attività di compostaggio domestico.....	5
Articolo 5 – Requisiti ed obblighi per fare compostaggio domestico.....	6
Articolo 6 - Attività vietate.....	7
Articolo 7 – Riduzioni	7
Articolo 8 – Verifiche e controlli.....	7
Articolo 9 – Pubblicità.....	8
Articolo 10 – Albo Comunale dei Compostatori.....	8
Articolo 11 – Soggetti interessati	8
Articolo 12 – Iscrizione ed aggiornamento dell’Albo Comunale dei Compostatori	10
Articolo 13 – Rinnovo – cessazione dell’iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori	11
Articolo 14 – Entrata in vigore.....	11
Modulistica allegata	11



Articolo 1 – Principi e finalità del Regolamento

1. L'Amministrazione **Comunale di Melpignano**, al fine di ridurre a monte la produzione dei rifiuti solidi urbani da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, promuove, quale strumento concreto di gestione dei rifiuti, la pratica del “*compostaggio domestico*” per tutte le utenze domestiche e non domestiche iscritte all'anagrafe TARI.
2. Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del “*compostaggio domestico*” in ragione della circostanza che l'ossidazione aerobica di scarti organici prodotti dall'attività di preparazione e consumo di pasti porta alla produzione di “*compost*”. Quest'ultimo, una volta restituito al suolo svolge una rilevante azione di ammendante naturale, migliorando la fertilità dei terreni di orti e/o giardini e riducendo il fabbisogno di concimi ottenuti dalla sintetizzazione di sostanze chimiche di sintesi.
3. L'incentivazione al compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Articolo 2 – Definizione di compostaggio domestico

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per compostaggio domestico un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti biodegradabili provenienti dall'attività di cucine domestiche e piccole mense (es. mense scolastiche; scarti di cucina) oltre che dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) attraverso il quale si ottiene il “*compost*”.
2. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale nonché tutti i rifiuti speciali ai sensi del regolamento comunale vigente.

Articolo 3 – Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) gli scarti di cucina: resti di frutta e di verdura, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova e simili




- b) gli scarti del giardino e dell'orto, lo sfalcio dei prati, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi e simili;
- c) gli scarti di provenienza diversa: legno di potatura e ramaglie, segatura, trucioli e frammenti di legno non trattato, sughero, cenere di combustione di scarti vegetali e simili.
2. Sono altresì materiali compostabili, ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme, poiché nel processo di decomposizione possono causare cattivi odori e attirare insetti, ratti o altri animali superiori: gli avanzi di pasta condita, scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi, scarti di pesce e simili.
3. Sono materiali compostabili, ma richiedono un tempo di trasformazione maggiore e pertanto devono essere aggiunti in piccole quantità: tovaglioli di carta bianca e piatti di cellulosa, pezzetti di carta di giornale, posate e buste in mater-bi, sacchetti di carta e simili.
4. È raccomandato l'utilizzo moderato di:
- a) foglie di piante resistenti alla degradazione quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia e castagno;
- b) lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari. Si rammenta che molti scarti di cucina e vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.
5. Sono materiali non compostabili e, quindi, da avviare allo smaltimento assieme alla frazione indifferenziata, gli scarti di cucina quali: grandi ossa, gusci di molluschi e di crostacei, ossa di seppie o calamari, olio, rivestimento in cera di formaggi e simili.
6. È vietato il compostaggio delle sostanze elencate di seguito: metalli in genere, plastica e gomma in genere, polistirolo, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali, ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, antiparassitari, carta patinata, carta stampata, carta colorata e qualunque altro scarto che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.



Articolo 4 – Modalità di implementazione dell’attività di compostaggio domestico

1. Il “*compostaggio domestico*” o “autocompostaggio” si basa su un confinamento della massa di rifiuto organico (compostabile e biodegradabile – cfr. art.3) in contenitore o soluzione avente analogo efficacia posizionato su terra nuda su suolo di proprietà condotto dall’utenza secondo una delle seguenti tecniche:

- a) **compostiera tradizionale** fornita dal Comune in comodato d’uso (fino ad esaurimento scorte) o di proprietà: è un contenitore in plastica rigida, aerato e con struttura a campana, dotato di coperchio in sommità per l’introduzione dei rifiuti e di uno sportello laterale inferiore per l’estrazione del terriccio. La massa tenuta in areazione deve essere sempre sollevata da terra in modo da consentire l’areazione interna attraverso i fori di areazione di cui è dotato il fondo;
- b) **compostiera fai-da-te:** è un contenitore cilindrico autoportante realizzato con rete metallica (possibilmente plastificata) a maglia fina, dotato di coperchio superiore per l’introduzione del rifiuto. Se di dimensioni adeguate, può consentire la maturazione del terriccio nella porzione inferiore e la contemporanea introduzione di rifiuti; in caso contrario ne occorre sempre una coppia: una in uso e l’altra a riposo, con alternanza da semestrale ad annuale;
- c) **cassa di autocompostaggio:** è un contenitore di legno, realizzato con doghe sufficientemente distanziate per consentire la circolazione dell’aria;
- d) **buca o cumulo nel terreno:** deve essere opportunamente delimitata per impedire il libero accesso di animali randagi o selvatici. Può essere realizzata solo fuori dal centro abitato, a distanza regolare dai confini, essendo assimilabile alle concimaie (art. 889 c.c.).



Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte dalle utenze: il loro utilizzo sarà vagliato mediante accertamento di funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune e dovrà essere dotato di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a norma di legge.



Articolo 5 – Requisiti ed obblighi per fare compostaggio domestico

1. Al compostaggio domestico effettuato mediante le tecniche di cui al art. 4, co.1, lett. a),b),c), d) possono aderire le utenze domestiche dell'intero territorio comunale, che dispongono nella propria abitazione o nelle immediate vicinanze di un orto o di un giardino di proprietà, o in disponibilità, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile di almeno 20 mq per nucleo familiare. Eventuali deroghe potranno essere concesse ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.
2. L'allocazione dell'attività di compostaggio deve essere esterna agli edifici e distante almeno 5 m dai muri perimetrali di fondazione e a non meno di 20 m da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile interrati. La compostiera, qualunque sia la tecnica adattata, deve essere sempre posata sul terreno collocato in giardino o nell'orto, in zona ombrosa per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione.
3. E' opportuno ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti, è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.
4. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità e di un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica, che contiene azoto: infatti, quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando, invece, è la seconda ad essere preponderante, si sviluppa in fretta, ma forma poco humus.
5. Assicurare il drenaggio alla base con strato di piccoli legnetti o trucioli. Qualora si presentassero cattivi odori la soluzione migliore sarebbe l'aggiunta di una certa quantità di materiale secco (trucioli in legno, foglie secche).



Articolo 6 - Attività vietate

- a) E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili.
- b) E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento.
- c) E' vietato depositare i rifiuti nella compostiere quanto il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore.
- d) E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di iscrizione all'Albo.
- e) E' vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura.
- f) Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/private.
- g) E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

Articolo 7- Riduzioni

Alle utenze domestiche e non domestiche che praticano il compostaggio si applica una riduzione che sarà fissata nel regolamento comunale della TARI.

Articolo 8 – Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento presso le utenze beneficiarie dell'incentivazione per l'attività di "compostaggio domestico". In occasione di tali verifiche periodiche sarà inoltre possibile fornire supporto tecnico alle utenze.
2. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni del proprio personale e di quello del gestore del Servizio Igiene ambientale che effettuano il ritiro porta a porta, i quali controllano che gli utenti iscritti all'Albo dei Compostatori non conferiscano i rifiuti elencati dall' art. 3 co. 1, 2, 3 e 4 al circuito di raccolta.
3. L'Amministrazione Comunale potrà individuare ulteriori figure addette al controllo (tramite, ad



esempio, appositi protocolli di intesa con soggetti esterni, associazioni di volontariato, etc.). Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate, in via prioritaria, dalla Polizia Municipale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.

4. Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

5. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al "*compostaggio domestico*" secondo il presente regolamento è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale dei Compostatori, con perdita del beneficio a partire dall'anno in cui il controllo è stato effettuato.

6. Nel caso che gli utenti iscritti all'Albo conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

7. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone la revoca della riduzione applicata.

Articolo 9 - Pubblicità

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed in maniera permanente nella sezione on line del sito web del Comune di Melpignano.

Articolo 10 - Albo Comunale dei Compostatori

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, che risultano in regola con i controlli di volta in volta effettuati ai sensi dell'art. 8.

Articolo 11 – Soggetti interessati

1. Per potersi iscrivere all'Albo Comunale dei Compostatori è necessario essere contribuenti TARI.
2. Hanno diritto a presentare istanza di iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori, e quindi godere delle riduzioni:
 - a) i cittadini residenti nel territorio comunale;



- b) i non residenti che dispongano di un'abitazione nel territorio comunale;
 - c) le utenze turistico-alberghiere situate fuori dal centro urbano, purché dispongano di un'area di pertinenza scoperta adibita ad uso agricolo di almeno 1800 mq;
 - d) le comunità (religiose, case di riposo, case famiglia) situate nel territorio comunale, purché dispongano di un'area scoperta di pertinenza di almeno 300 mq;
 - e) le scuole con una presenza di minimo 20/25 alunni:
 - i. che hanno la mensa e il centro cottura, purché dispongano di un'area di almeno 500 mq;
 - ii. che hanno la mensa, ma non il centro cottura, purché dispongano di un'area di almeno di circa 100 mq;
 - iii. che non hanno la mensa o il centro cottura, purché dispongano di un piccolo giardino di pertinenza.
 - f) le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche.
3. I candidati all'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori devono disporre di un terreno idoneo alla pratica di "*compostaggio domestico*" tenuto conto dei parametri disposti dall'art. 5, co.1 e devono rinunciare al servizio di raccolta del rifiuto organico a domicilio poiché hanno aderito al compostaggio domestico.
4. I candidati all'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori devono aver frequentato un corso sulle modalità pratico-esecutive del "*compostaggio domestico*" organizzato dal Comune. A tal fine gli interessati, in occasione della richiesta di attivazione del compostaggio domestico, dovranno rendersi disponibili a frequentare detto corso ed eventuali corsi di aggiornamento. Nel caso in cui l'utente intestatario della Tari dell'immobile per il quale si richiede attivazione del "*compostaggio domestico*", sia impossibilitato a parteciparvi, può delegare per iscritto, solo ed unicamente, un componente residente nel suddetto immobile.
5. I candidati all'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori devono accettare tutte le condizioni disposte dal presente Regolamento impegnandosi a rispettare le modalità di conduzione della pratica di "*compostaggio domestico*" previste nell'art. 5.
6. Al fine di godere delle riduzioni previste dall'art. 6, l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori, con contestuale frequenza del corso propedeutico, è requisito necessario anche per coloro che abbiano



effettuato la pratica del “*compostaggio domestico*” precedentemente all’entrata in vigore del presente Regolamento, con specifico riferimento a coloro che siano già in possesso di compostiera rilasciata dal Comune.

Articolo 12 – Iscrizione ed aggiornamento dell’Albo Comunale dei Compostatori

L’iscrizione o aggiornamento all’Albo Comunale dei Compostatori avviene con l’invio di apposita domanda all’ufficio protocollo del Comune utilizzando il modulo reperibile sul sito internet istituzionale del Comune, che dovrà essere compilato in ogni sua parte della persona fisica contribuente TARI. La domanda di iscrizione, oppure di aggiornamento, all’Albo, dovrà pervenire al Comune di Melpignano sottoscritta necessariamente dall’utente intestatario dell’utenza TARI. Tale modulo, che ha valenza di autocertificazione, deve essere conforme al modello di cui all’Allegato 1 (Modulo di Richiesta di Iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori) e all’Allegato 1-bis (Modulo di Aggiornamento Iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori).

Gli utenti dovranno dichiarare:

- di impegnarsi ad effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità esclusiva, pertinenziale all’abitazione per cui si è titolari di utenza TARI;
- il numero di componenti del nucleo familiare;
- di aver frequentato il corso di formazione sul compostaggio domestico curato dal Comune e di rendersi disponibile a frequentare eventuali corsi di aggiornamento;
- di rendersi disponibili per le verifiche periodiche che il Comune ritenga opportuno effettuare presso l’abitazione censita all’Albo Comunale dei Copostatori.

Al fine del riconoscimento del bonus economico, a partire dall’anno 2024, l’istanza deve essere presentata entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello in cui s’intende iniziare il compostaggio (ad es., per l’anno 2024 la scadenza è il 30 novembre 2023).

A seguito dell’iscrizione all’Albo comunale dei Compostatori, gli utenti dovranno apporre, all’esterno della propria residenza (nei pressi del numero civico), un adesivo, rilasciato dall’ufficio comunale di competenza, che li identifichi come iscritti all’Albo comunale dei Compostatori. Il mancato rispetto di quest’ultima prescrizione comporta la decadenza.



Articolo 13 – Rinnovo – cessazione dell’iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori

L’iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell’impegno, da parte dell’utenza, nella pratica del “*compostaggio domestico*” e il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori.

L’utente che intenda cessare la pratica del “*compostaggio domestico*” è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione utilizzando il modulo reperibile sul sito internet del Comune Allegato 2 (Modulo di “*Richiesta di revoca dell’adesione all’albo comunale dei compostatori*”). La disdetta in corso d’anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla data di cessazione.

Articolo 14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, costituito da n. 14 articoli e da n. 3 allegati, entra in vigore contestualmente alla data di esecutività del relativo atto deliberativo di approvazione. Ogni altra disposizione di regolamenti comunali contraria e incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere automaticamente abrogata.

Modulistica allegata

- Allegato 1: richiesta di iscrizione Albo Comunale dei Compostatori
- Allegato 1bis: aggiornamento iscrizione Albo Comunale dei Compostatori
- Allegato 2: richiesta di revoca dell’adesione all’Albo Comunale dei Compostatori